



Comune di Loano

Provincia di Savona

Settore 3

Servizio Sportello Unico Attività Produttive

SERVIZIO S.U.A.P.

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL MERCATINO PER LA VENDITA DI PRODOTTI DELL'ANTIQUARIATO E GENERI NON ALIMENTARI USATI DA PARTE DEGLI HOBBISTI, DENOMINATO "ANTICHITA' E COLLEZIONISMO"

ART. 1 (DEFINIZIONE)

1. Il presente capitolato regola le modalità di coordinamento e gestione del mercatino per la vendita di prodotti dell'antiquariato e generi non alimentari usati - con esclusione dell'abbigliamento - da parte degli hobbisti; dette opere devono, in ogni caso, appartenere al genere NON alimentare.
2. Nel mercatino possono essere realizzati anche eventi collaterali a carattere sociale, turistico e culturale, che riescano a creare forti momenti di incontro tra i cittadini.
3. L'attività di vendita deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti normative in materia, con particolare riferimento alla Legge Regione Liguria 02.01.2007 nr. 1 e s.m.i. ("*Testo Unico del Commercio*") ed al vigente "*Regolamento Comunale per la disciplina del suolo pubblico destinato alle attività artigianali e artistiche*", approvato con D.C.C. nr. 8 del 02.03.2007, come modificato con D.C.C. nr. 1 del 29.03.2017.

ART. 2 (PERIODO, ORARI E LUOGO DI SVOLGIMENTO)

- Il mercatino si svolge nei seguenti periodi ed orari:
 - Il mercatino si svolge ogni seconda domenica del mese.
 - L'orario di svolgimento è dalle 07.00 alle 20.00 nei mesi da gennaio ad aprile e dalle 07.00 alle 23.00 nei mesi da maggio a settembre.
 - Sarà ammesso il recupero delle giornate annullate per avverse condizioni metereologiche previo parere del dirigente competente sentito il Servizio Turismo rilasciato a seguito di formale richiesta dell'interessato;
- Dovranno essere organizzati n. 2 eventi straordinari annui, nel periodo compreso tra gennaio e la metà di maggio e nel periodo compreso tra la metà di settembre e dicembre con particolari allestimenti a tema "collezionismo, vintage e antiquariato":
 - Il mercatino straordinario si svolgerà nel luogo, nell'orario e nel giorno da concordare con l'uff. SUAP anche in tal caso sarà ammesso il recupero delle giornate annullate per avverse condizioni metereologiche previo parere del dirigente competente sentito il Servizio Turismo rilasciato a seguito di formale richiesta dell'interessato;

ART. 3 (ESPOSITORI AMMESSI E LORO COLLOCAZIONE)

L'area interessata è ubicata sotto i portici di C.so Europa, lato mare e monte e in Via Stella fino al civico n. 33, i giardini Gianpiero Bestoso e il parco pubblico adiacente a Via Cesarea.

Il soggetto individuato per la gestione e il coordinamento dovrà aver cura di rispettare le seguenti disposizioni:

- Al mercatino possono partecipare massimo n. 40 hobbisti.
- Ogni hobbista può avere a disposizione, per la propria bancarella, una superficie massima di mq. 9 (6x1,50).
- L'installazione delle bancarelle deve avvenire nelle zone sopra descritte e secondo la disposizione proposta dall'affidatario nell'ambito dell'istanza di partecipazione all'affidamento del servizio e deve essere, in ogni caso, tale da non precludere il pubblico passaggio e da non creare, nemmeno potenzialmente, ostacolo al passaggio di eventuali mezzi di soccorso, ovvero intralcio agli accessi delle attività produttive aperte ed alle civili abitazioni che instano nelle zone espositive. La stessa, inoltre, non deve arrecare danni alle infrastrutture esistenti ed alla pavimentazione.

ART. 4

(DURATA DELL'AFFIDAMENTO)

1. Il servizio è affidato per la durata di tre anni a decorrere dalla data di aggiudicazione, eventualmente prorogabile, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per un ulteriore periodo massimo di tre anni.
2. Alla scadenza dell'affidamento è consentita l'applicazione di una proroga tecnica di mesi 4, finalizzata all'esclusivo espletamento della procedura di selezione del nuovo soggetto affidatario.

ART. 5

(PAGAMENTO DEL CANONE)

1. L'affidatario deve corrispondere al Comune di Loano il pagamento del canone unico patrimoniale (c.u.p.), calcolato tenendo conto del periodo di affidamento (tre anni), del numero massimo di 40 (quaranta) bancarelle autorizzate, della superficie massima concessa per ciascuna bancarella (mq. 9), nonché del numero delle giornate espositive annue.
2. Viene consentito il pagamento del canone unico patrimoniale in rate annuali, anziché in un'unica soluzione cumulativa per il triennio di affidamento; ciascuna rata annuale deve essere obbligatoriamente corrisposta entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la prima rata, che dovrà, in ogni caso, essere versata prima del rilascio del provvedimento di assegnazione.
3. Nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti del Comune in caso di partecipazione effettiva di un numero di operatori inferiore a quello autorizzato.

ART. 6

(QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI)

1. L'affidatario può richiedere a ciascun partecipante il pagamento di una quota che, per ogni evento, non deve superare € 25,00 (euro venticinque/00). Tali somme saranno introitate dal gestore.

ART. 7

(ATTIVITA' DI GESTIONE)

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le attività e le spese connesse alla gestione del mercatino, nonché agli impegni assunti in sede di aggiudicazione del servizio.
2. Il gestore dovrà rispettare e fare rispettare quanto indicato al punto 3.
3. L'affidatario dovrà altresì rispettare le seguenti prescrizioni:

A. SELEZIONE DEGLI OPERATORI: Al mercatino è consentita la sola partecipazione degli hobbisti che sono in possesso del tesserino di cui all'art. 32 della L. R. Liguria n. 1/2007. Il tesserino non è cedibile e, conseguentemente, può partecipare al mercatino esclusivamente il titolare.

B. COLLOCAZIONE DEGLI HOBBISTI: l'affidatario ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli operatori nelle aree autorizzate, nel rispetto delle modalità previste al precedente art. 3.

C. SERVIZIO DI SEGRETERIA: l'affidatario ha l'obbligo di svolgere un servizio di segreteria per gli operatori, fornendo agli stessi tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione ed agli obblighi cui devono attenersi.

D. CONTROLLI: l'affidatario ha l'obbligo:

- di assicurare il corretto svolgimento del mercatino, controllando che tutti i partecipanti si attengano alle disposizioni del presente capitolato e delle leggi e Regolamenti vigenti in materia;
- di mantenere pulita l'area interessata durante lo svolgimento del mercatino e di lasciarla libera da rifiuti di ogni genere al termine dello stesso;
- di attenersi scrupolosamente agli orari ed alle modalità di svolgimento del mercatino;
- di allontanare i partecipanti che non si attengano alle disposizioni del presente capitolato e/o alle vigenti disposizioni delle leggi e dei regolamenti di settore, anche con l'ausilio della Polizia Municipale;
- di inibire la partecipazione ai mercatini successivi a quegli operatori che abbiano trasgredito alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- di garantire l'omogeneità delle strutture utilizzate dagli operatori per l'esposizione degli oggetti posti in vendita (bancarella, copertura della bancarella, gazebo).

ART. 8 (SANZIONI)

1. In caso di violazioni effettuate da parte di uno o più espositori al presente capitolato viene applicata al soggetto affidatario una sanzione pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ciascuna infrazione, fatte salve le maggiori pene per i casi previsti dalle leggi di Pubblica Sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 9 (REVOCA DELL’AFFIDAMENTO)

1. Il Comune revoca l'affidamento del servizio di gestione del mercatino nei seguenti casi:
 - a. in caso di accertato e ripetuto inadempimento, da parte del soggetto affidatario, agli obblighi previsti a suo carico;
 - b. in caso di applicazione agli hobbisti di una tariffa superiore a quella indicata nel precedente art. 6;
 - c. nel caso di cui al successivo art. 11 comma 2.
2. La revoca viene adottata qualora il soggetto affidatario non abbia adempiuto alla formale diffida a ripristinare, in un congruo tempo nella stessa indicato, le regolari condizioni di conduzione.

ART. 10 (DISPONIBILITA' DELLE AREE PER EVENTI COMUNALI)

1. Il Comune di Loano si riserva di sospendere il mercatino in occasione di iniziative istituzionali inserite nel programma comunale degli eventi.
2. Nel caso di cui al comma 1 l'eventuale recupero dell'evento deve essere concordato con l'Ufficio Turismo, previa espressa formale richiesta dell'aggiudicatario.
3. Nulla è dovuto all'aggiudicatario nel caso in cui non risulti possibile recuperare eventuali date annullate.

ART. 11 (DIVIETO DI CESSIONE DELL’AFFIDAMENTO)

1. E' fatto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, a terzi la gestione del servizio di cui trattasi.
2. La violazione di quanto disposto nel comma 1 comporta la immediata revoca dell'affidamento.

ART. 12 (CONTROVERSIE)

1. Per tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, sarà competente in via esclusiva il Foro di Savona, con espressa esclusione del ricorso al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 13 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 3 Ing Jgor Nolesio.

ART 14 (TRATTAMENTO DATI)

Il trattamento dei dati ha durata coincidente con quella del presente servizio e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di responsabile esterno, l'operatore economico si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente servizio;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezione_dati@comuneloano.it

